

Calcolo dell'aiuto alla crescita economica al centro della risposta dell'Agenzia delle entrate

Ace, patrimonio netto snello

Il valore non può essere incrementato da azioni ordinarie

DI GIOVANNI MUSSO

Per il calcolo dell'Ace ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto, lo stesso non potrà essere incrementato del valore di iscrizione delle ordinary shares, classificate come passività finanziarie. E' quanto si evince dalla risposta a interpellato n. 62 pubblicata sul sito dell'agenzia delle entrate in data 4/3/2025 in tema di aiuto alla crescita economica e calcolo del limite del patrimonio netto ai sensi dell'art. 11 del dm 3 agosto 2017.

Una società istante Alfa di diritto olandese, con sede di direzione effettiva localizzata in Italia, e costituita il 7 aprile 2021 da Beta spa con l'obiettivo di realizzare una business combination con una società target secondo lo schema tipico delle Special purpose acquisition companies. A tal fine, l'Istante rappresenta di aver lanciato nel 2021 una initial public offer sul mercato regolamentato Euronext ad Amster-

dam, che ha portato ad una raccolta in euro, di cui una parte a fronte di emissioni di azioni ordinarie quotate, ordinary shares e sottoscritte dagli investitori. Le suddette azioni riconoscono agli investitori oltre i diritti tipici del rapporto sociale, il diritto di recesso in caso di approvazione della business combination da parte dell'assemblea dei soci o mancata realizzazione della business combination nell'arco temporale previsto. L'istante fa presente che, era previsto un termine di due anni, prorogabile per ulteriori sei mesi, per completare la business combination. Tuttavia, lo scenario macroeconomico non favorevole ha complicato l'individuazione della target e la concreta possibilità di completare l'operazione si è manifestata solo a ridosso del termine suddetto, ossia nel 2023, quando è stato concluso un accordo preliminare con i soci di una potenziale target, Gamma spa, conseguentemente, è stata convocata in via straordinaria l'as-

semblea dei soci per approvare la proroga di sei mesi del termine e per consentire agli investitori l'esercizio del diritto di recesso in considerazione della mancata realizzazione della business combination entro il termine di due anni originariamente stabilito nel prospetto ipo.

Inoltre, Alfa dichiara di avere contabilizzato, negli esercizi in cui il bilancio è stato redatto secondo i principi Ias/Ifrs, nel 2021 e nel 2022, le ordinary shares come passività finanziarie, considerando, dunque, il diritto di recesso ad esse collegato come un obbligo incondizionato di pagamento ai sensi dello Ias 32. Alla luce di quanto sopra, l'Istante chiede se i conferimenti in denaro ricevuti a fronte dell'emissione delle ordinary shares possano essere calcolati ai fini del limite del patrimonio netto indipendentemente dalla loro originaria contabilizzazione come passività finanziarie e se, laddove tali passività finanziarie, in base ai principi contabi-

li di volta in volta applicati, non siano incluse nel patrimonio netto, il loro ammontare possa essere aggiunto ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto. L'agenzia delle entrate ricorda che l'art.11 del nuovo decreto ace del ministero dell'economia e delle finanze del 03/08/2017, rinvia inequivocabilmente alla consistenza contabile del patrimonio netto come limite della variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini ace, escludendo, oltre alla riserva per acquisto di azioni proprie, espressamente considerata, anche tutte quelle poste ideali del netto che in linea con la richiamata ratio dell'articolo 11, hanno natura meramente figurativa e non comportano un'effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione della società come, ad esempio, la riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi. Pertanto, il limite del patrimonio netto va determinato prendendo a riferimento il pa-

trimonio netto così come risulta dalla contabilità e, dunque, come indicato nel bilancio del periodo d'imposta in relazione al quale è calcolato il corrispondente beneficio ace spettante. Di conseguenza, la circostanza che un soggetto beneficiario dell'ace abbia emesso, a fronte di conferimenti in denaro, titoli o strumenti finanziari qualificabili ai fini fiscali come similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir non assume rilevanza ai fini della quantificazione del limite del patrimonio netto ai fini ace. L'agenzia conclude affermando che, tale limite rileva esclusivamente nella misura della consistenza contabile del patrimonio netto a prescindere dal fatto che i titoli siano fiscalmente qualificabili come similari alle azioni e assoggettati a tassazione come redditi di capitali ovvero di impresa secondo il regime degli articoli 47 del Tuir e dell'articolo 27 del dpr n. 600 del 1973.

— © Riproduzione riservata —

BILANCI 2025/ LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AL WEBINAR DI ITALIAGGI

Pure consorzi con attività esterna adottano il formato XBRL

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti fornite al webinar Bilanci 2025 del 19/3/2025

Domanda

Quali sono le specifiche tempistiche e modalità di approvazione e deposito dei bilanci per i consorzi con attività esterna?

Risposta

In base all'art. 2615-bis c.c., i consorzi con attività esterna sono tenuti a redigere e depositare la situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, seguendo le norme applicabili al bilancio delle società per azioni. Il deposito deve avvenire presso l'ufficio del Registro delle Imprese della provincia in cui ha sede il consorzio (art. 11 DPR 581/1995). Diversamente, i Confidi, che operano nella garanzia collettiva dei fidi, devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositarlo entro 30 giorni dall'approvazione (art. 13 DL 269/2003). Si precisa che secondo la circolare Unioncamere n. 18751/2009, anche i consorzi con attività esterna devono adottare il formato elettronico elaborabile (XBRL) per il deposito della situazione patrimoniale, in quanto assimilabile al bilancio d'esercizio delle società per azioni (art. 2423 c.c.).

Domanda

Per la prima volta, una società cliente intende svolgere l'assemblea con i soci collegati da remoto. È considerata valida la partecipazione tramite Skype,

eventualmente seguita dall'invio di un'e-mail da parte di un socio all'estero con l'espressione del proprio voto per l'approvazione del bilancio?

Risposta

L'art. 106 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha consentito lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza, anche in assenza di specifiche previsioni statutarie, per le società di capitali e gli enti associativi, stabilendo che le assemblee potessero svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che fosse garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Questa misura, inizialmente temporanea, è stata prorogata più volte. Con il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024), l'opzione per le assemblee a distanza è stata estesa fino al 31 dicembre 2025, anche nel caso in cui lo statuto societario non preveda esplicitamente questa modalità. Pertanto, nel caso della società cliente che intende svolgere per la prima volta un'assemblea con soci collegati a distanza, è possibile utilizzare strumenti di videoconferenza come Skype, purché siano rispettati i requisiti di identificazione e partecipazione attiva. Tuttavia, l'invio di un'e-mail successiva da parte di un socio all'estero, con l'espressione del proprio voto, potrebbe non garantire la piena conformità normativa.

Domanda

Nel caso in cui una società de-

tenga una partecipazione pari al 25% del capitale di una società partecipata (S.r.l.), la quale chiuderà il suo primo bilancio al 31 dicembre 2024 con un utile atteso, è opportuno attendere l'approvazione del bilancio della partecipata prima di convocare l'assemblea della società partecipata? Si precisa che la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e che il suo valore è trascurabile rispetto al reddito che la partecipata prevede di conseguire.

Risposta

Secondo l'OIC 21, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori (§ 21). Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" più gli oneri accessori (§ 21A). Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge. Le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine (§ 11). Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo d'acquisto, che deve essere ret-

tificato se, alla chiusura dell'esercizio, il loro valore risulta durevolmente inferiore al costo, in conformità all'art. 2426, comma 1, n. 3, del Codice Civile. Le partecipazioni in società controllate, collegate o in joint venture possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto, come previsto dall'OIC 17. Nel caso specifico, la partecipazione al 25% della società partecipata è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, il che implica che è stata acquisita con l'intenzione di essere detenuta stabilmente. Ciò posto, se la società partecipante utilizza il criterio del costo storico, l'utile della partecipata non incide direttamente sul bilancio della partecipante. In questo caso, non è necessario attendere l'approvazione del bilancio della partecipata per convocare l'assemblea della partecipante. Se, invece, la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto, il valore della partecipazione nella società partecipata viene aggiornato periodicamente in base alla quota di utile o perdita della partecipata. Se questo è il metodo adottato, potrebbe essere opportuno attendere l'approvazione del bilancio della partecipata prima di finalizzare il bilancio della partecipante, in modo da riflettere con precisione il valore aggiornato della partecipazione. Tuttavia, se l'importo dell'utile della partecipata è trascurabile rispetto al reddito della partecipante, l'impatto è irrilevante e non giustifica un differimento dell'assemblea.

a cura di Raffaele Marcello

— © Riproduzione riservata —